



Regione Lombardia

DECRETO N. 397

Del 10/10/2019

Identificativo Atto n. 3646

PRESIDENZA

Oggetto

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA «CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA LECCO SONDRIO», IN FORMA ABBREVIATA «CSV MONZA LECCO SONDRIO», CON SEDE LEGALE IN MONZA (MB), VIA CORREGGIO ALLEGRI N. 59 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

L'atto si compone di 45 pagine

di cui 38 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dall'1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli artt. 1 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 *"Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361"*, in particolare:
 - l'art. 1, comma 2, secondo il quale *"le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro"*;
 - l'art. 3, comma 5, in base al quale *"ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo"*;

VISTI, in particolare:

- l'art. 42-bis del Codice civile *"Trasformazione, fusione e scissione"*, a norma del quale:
 - le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al titolo II Libro I del Codice civile possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto;
 - alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili;



Regione Lombardia

- gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- l'art. 2501 del Codice civile, che consente la fusione, sia mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, sia mediante l'incorporazione in uno o più soggetti giuridici;

VISTI altresì:

- la Legge 06 giugno 2016, n. 106 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*;
- il D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, recante le prime indicazioni operative nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019, con le quali vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine agli adeguamenti statutari richiesti dal Codice del Terzo settore, con l'ultima delle quali lo stesso Ministero:
 - descrivendo le modalità di trasmigrazione dei dati dagli attuali registri regionali delle APS e ODV nel RUNTS, disciplinata dall'art. 54 del Codice del Terzo settore, chiarisce che solo con l'arrivo del nuovo registro può scattare la “giurisdizione” introdotta dalla riforma, con la conseguenza che *“la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione (...), finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma”*;
 - ritiene che, con riferimento all'esplicazione della potestà approvativa, la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del DPR n. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del RUNTS;
- l'art. 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *“ Riordino del sistema*



Regione Lombardia

delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, con la quale la Regione ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex articoli 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice stesso;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 1991, n. V/13882, ad oggetto: *“Preso d'atto della comunicazione del Presidente in ordine all'adeguamento del patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, da parte di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni”;*
- la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. VII/7295, recante l'ulteriore adeguamento patrimoniale, in relazione all'entrata in vigore dell'Euro;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. VII/3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche alle Camere di Commercio;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2016, n. X/5854: *“Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Regionale Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti”;*

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2019, n. XI/2164 *“Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 361/2000, in attesa dell'istituzione e piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017”*, con la quale, si precisa che - *in assenza dei decreti attuativi e sino all'istituzione del RUNTS, nonché del relativo Ufficio territoriale regionale* - in sede di riconoscimento giuridico la verifica dello statuto proposto continuerà ad essere effettuata in conformità agli artt. 2 e 7 del DPR n. 361/2000, in relazione alla materia trattata e all'ambito territoriale delle finalità istituzionali, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 2 del R.R. 2/2001, che riconduce alla Regione il riconoscimento giuridico di associazioni e fondazioni che trattano materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, rinviando l'esame circa la sussistenza della conformità al Codice del Terzo settore al controllo dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS;



Regione Lombardia

PRESO ATTO:

- dell'istanza telematica pervenuta in data 03 luglio 2019, per il tramite del notaio rogante a tal fine delegato, con la quale il legale rappresentante dell'Associazione denominata «CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA LECCO SONDRIO E.T.S.», o, in forma abbreviata «CSV MONZA LECCO SONDRIO E.T.S.», con sede in Monza (MB), Via Correggio Allegri n. 59, codice fiscale 94614530155 - *in forza della deliberazione di assemblea straordinaria degli associati del 24 ottobre 2017, quale risulta dal verbale in pari data, n. 5575/3579 di repertorio a rogito del Notaio Lorenzo Grossi, registrato a Milano 6 in data 20 novembre 2017 al n. 45139 serie 1T* - ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico dell'ente, a seguito della fusione per incorporazione delle associazioni non riconosciute:
 - «SO.LE.VOL. Solidarietà Lecco Volontariato», con sede legale in Lecco (LC), Corso Carlo Alberto, n. 37/A, e con codice fiscale n. 92031060137, in forza della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati del 25 ottobre 2017, quale risulta dal verbale in pari data, n. 2501/1496 di repertorio del Notaio Andrea Sala di Olgiate Molgora, registrato a Lecco in data 9 novembre 2017 al n. 10534 serie 1T;
 - «Libere Associazioni di Volontariato della provincia di Sondrio», con sede legale in Sondrio (SO), Lungo Mallero Diaz n. 18 e con codice fiscale n. 93013500140, in forza della deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati in data 25 ottobre 2017, quale risulta dal verbale in pari data, n. 5584/3588 di repertorio a rogito del dott. Lorenzo Grossi, notaio iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano 6 in data 20 novembre 2017 al n. 45141 serie 1T;
- dell'atto pubblico di fusione del 20 dicembre 2017, Rep. n. 5851, Racc. n. 3774, a rogito del dott. Lorenzo Grossi, notaio iscritto al Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano 6 in data 08 gennaio 2018 al n. 564, serie 1T, con cui le Associazioni "ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA E BRIANZA", «SO.LE.VOL. Solidarietà Lecco Volontario», e «Libere Associazioni di Volontariato della provincia di Sondrio» si dichiarano fuse, ad ogni effetto di legge ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ., per incorporazione nell'Associazione "ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA E BRIANZA", la quale assume la nuova denominazione sociale: "CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA LECCO SONDRIO E.T.S.", o, in forma abbreviata: "CSV MONZA LECCO SONDRIO E.T.S.", precisandosi che l'acronimo "ETS" sarà utilizzato solo a partire dall'effettiva assunzione della qualifica da parte dell'associazione;
- dell'integrazione documentale pervenuta rispettivamente il 19 ed il 29 luglio 2019, a completamento e regolarizzazione della domanda;



Regione Lombardia

- dell'unito atto pubblico modificativo ed integrativo dello statuto dell'associazione incorporante del 18 luglio 2019, Rep. n. 7809, Racc. n. 5035, sempre a rogito del Notaio Lorenzo Grossi, registrato a Milano il 19 luglio 2019 al n. 14058 – Serie 1T;
- dello statuto allegato, composto da n. 24 articoli (n. 6 fogli);

DATO ATTO che:

- l'Associazione incorporante persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come meglio evidenziato nell'art. 2 dello Statuto;
- le finalità istituzionali si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- lo Statuto, conformandosi alle norme del Terzo Settore, riconduce alcune previsioni all'istituzione ed all'operatività del Registro unico nazionale, come nel caso dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS;
- il patrimonio iniziale dell'erigenda istituzione, conferito a titolo di fondo permanente di dotazione, è costituito da liquidità pari ad Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00), come si evince dalla documentazione depositata agli atti;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni statutarie che si conformano alle norme del Terzo Settore sono subordinate all'istituzione e all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, presupposto che ancora non ricorre;
- la sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità del nuovo testo statutario alle disposizioni del Codice del Terzo Settore è rappresentato dal procedimento successivo alla traslazione di cui all'art. 54, comma 2, del DLgs 117/2017, finalizzato all'iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente ufficio regionale istituito presso ciascuna regione;
- in assenza dei decreti attuativi e sino all'istituzione del RUNTS, nonché del relativo Ufficio territoriale regionale, la verifica dello statuto in sede di riconoscimento giuridico continuerà ad essere effettuata in conformità agli artt. 1, 3 e 7 del DPR n. 361/2000, in relazione alla materia trattata e all'ambito territoriale delle finalità istituzionali, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 2 del R.R. 2/2001, rinviando l'esame circa la sussistenza della conformità al Codice del Terzo settore al controllo dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla fusione in oggetto, espresso con nota Prot. U1.2019.0011813 del 26 luglio 2019, dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e



Regione Lombardia

Disabilità, chiamata a pronunciarsi circa la presenza di eventuali cause ostative all'operazione illustrata;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 28 ottobre 2019, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento Regionale n. 2/2001;

DECRETA

1. di riconoscere e di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l'Associazione incorporante denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA E BRIANZA", la quale assume la nuova denominazione sociale: "CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA LECCO SONDRIO", o, in forma abbreviata: "CSV MONZA LECCO SONDRIO", con sede legale in Monza (MB), Via Correggio Allegri n. 59.
2. di stabilire che, in assenza in assenza dei decreti attuativi e sino all'istituzione del RUNTS, nonché del relativo Ufficio territoriale regionale, lo statuto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è approvato limitatamente alle disposizioni ai sensi degli artt. 1, 3 e 7 del DPR n. 361/2000, in relazione alla materia trattata e all'ambito territoriale delle finalità istituzionali, essendo il sindacato sulla conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore dello statuto assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS, una volta istituito.
3. di dare atto che solo dal momento dell'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'ente adotterà nella propria denominazione la locuzione "ETS".
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi ed all'autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza, nonché alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, quale direzione di riferimento in materia di Terzo Settore.
5. di notificare il presente atto all'Associazione.

Attilio Fontana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge